

## Criteri per l'ammissione/ non ammissione alla classe successiva e per la conduzione degli scrutini finali

Ferma restando la condivisione dei criteri di valutazione e della griglia di riferimento e considerando la diversità dell'offerta formativa dei Licei e dei professionali, nonché il diverso numero delle discipline, il Collegio dei Docenti delibera di distinguere per i diversi indirizzi i parametri per determinare la valutazione finale (promozione o non promozione):

### **LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO**

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva qualora lo scrutinio finale riporti:

	NUMERO MATERIE NEGATIVE				ESITO FINALE
Voti da ... a ...	1 - 3	1 - 3	4	5	<b>NON AMMESSO</b>
	4	4	4	4	<b>NON AMMESSO</b>
	1 - 3	1 - 3	1 - 3		<b>NON AMMESSO</b>
	Insufficienza non grave (5) nel 50% di tutte le materie				<b>NON AMMESSO</b>

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva se, in sede di scrutinio finale, allo studente è assegnato quale **voto di condotta 5**
- **non ammissione dello studente** che non ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [art.14, comma 7 del DPR N°122 del 22 giugno 2009]

### **IPSASR - IPSEOA**

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva qualora lo scrutinio finale riporti:

	NUMERO MATERIE NEGATIVE				ESITO FINALE
Voti da ... a ...	1 - 3	1 - 3	1 - 3	4	<b>NON AMMESSO</b>
	1 - 3	1 - 3	4	5	<b>NON AMMESSO</b>
	4	4	4	4	<b>NON AMMESSO</b>
	Insufficienza non grave (5) nel 50% di tutte le materie				<b>NON AMMESSO</b>

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva se, in sede di scrutinio finale, allo studente è assegnato quale **voto di condotta 5**

- **non ammissione dello studente** che non ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [art.14, comma 7 del DPR N°122 del 22 giugno 2009)

In tutti gli altri casi in cui le insufficienze siano inferiori per numero e gravità a quelle nel quadro sopra riportato e siano tali, pertanto, da non comportare un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede, così come stabilito dal DPR 122 art. 4 comma 6, alla **sospensione del giudizio finale**.

Per questi casi la scuola comunicherà, per iscritto, alle famiglie le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Saranno, inoltre, comunicati alle famiglie le modalità di organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze e i tempi delle relative verifiche .

Gli alunni che nelle verifiche effettuate avranno fatto registrare esiti positivi saranno ammessi alla classe successiva; in caso di esiti negativi risulteranno **non ammessi** alla classe successiva.

E' anche importante che **la valutazione finale** risulti la più omogenea possibile all'interno dell'Istituto e per tale scopo è necessario che tutti **i consigli di classe si attengano ai seguenti criteri:**

- **gli alunni saranno valutati in rapporto ai risultati** delle varie prove, nonché in riferimento alle qualità critico-creative e tecnico-operative evidenziate durante l'attività didattica; inoltre si terranno in considerazione la frequenza delle lezioni ed il comportamento in tutti i momenti della vita scolastica, compresi i risultati conseguiti con la fruizione degli interventi integrativi;
- **le proposte di voto** non sufficienti dovranno essere motivate analiticamente, con le esplicite indicazioni delle carenze, del grado dei contenuti e delle abilità e delle competenze ;
- **le proposte di voto di condotta** non sufficienti dovranno essere motivate analiticamente, secondo quanto previsto dall'apposita griglia;
- **l'alunno non viene promosso** se nel corso dell'intero anno scolastico non si è voluto sottoporre ad un regolare accertamento del raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina e se comunque si sottrae alle verifiche, agli interventi didattico- educativi di recupero, nel caso di numerose insufficienze, se ha superato i limiti previsti per le assenze o nel caso di 5 in condotta, così come meglio sopra descritto.